*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 143° — Numero 157**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 6 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO


LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2002, n. **133.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.** Pag. 3

LEGGE 6 luglio 2002, n. **134.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca** . . . . . . . . . . Pag. 6

**Ministero dell'interno**

DECRETO 15 aprile 2002, n. **135.**

**Regolamento recante l'individuazione delle sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** . . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Presidenza del Consiglio dei Ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 giugno 2002.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana.** (Ordinanza n. 3224) . . . . . . . . . . Pag. 13

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 25 giugno 2002.

**Individuazione di ulteriori soggetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997.** Pag. 16

**Ministero della salute**

DECRETO 31 maggio 2002.

**Rideterminazione del prezzo della specialità medicinale «Tobi»** . . . . . . . . . . Pag. 17

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

DECRETO 21 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Liana - società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno.** Pag. 18

**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 13 giugno 2002.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento.** Pag. 18

DECRETO 13 giugno 2002.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia e Varese** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 19

DECRETO 13 giugno 2002.

**Integrazione del decreto relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

DECRETO 19 giugno 2002.

**Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca - F.A.R. di cui alla legge n. 22/1987** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 20

**Ministero delle attività produttive**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italia», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore**. . . . . Pag. 28

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ilaria - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . Pag. 28

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iris», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore**. . . . . Pag. 29

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «E.T. service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alberobello, e nomina del commissario liquidatore.** Pag. 29

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Circe», in Sabaudia, e nomina del commissario liquidatore.** Pag. 30

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Parking 2000 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Canosa - Società cooperativa di produzione e servizi a responsabilità limitata», in Canosa di Puglia, e nomina del commissario liquidatore** . . . . . . . . . . . . . Pag. 31

DECRETO 10 giugno 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «cooperativa Metea a responsabilita limitata», in Milano** Pag. 31

DECRETO 12 giugno 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola di Castagneto di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», in Pavullo nel Frignano** . . . . . . . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

**Rettifica del provvedimento n. 79535 di autorizzazione a svolgere assistenza fiscale, emanato nei confronti del C.A.F. Fenapi S.r.l.** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 32

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2002, n. 133, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno»** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 33

**Testo del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134, recante: «Disposizioni urgenti per il settore della pesca»** . . . . . . . . . Pag. 39

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:** Rilascio di exequatur . Pag. 41

**Ministero della difesa:** Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Comiso. Pag. 41

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali:**

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative, con sede in Benevento e provincia . . . . Pag. 41

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario di otto società cooperative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42

**Ordine al merito della Repubblica italiana:** Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I. . . . . . . Pag. 43

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 luglio 2002, n. **133.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2002, N. 83

*All'articolo 2:*

*al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati »;

*al comma 6 le parole:* « e del Corpo di polizia penitenziaria » *sono soppresse;*

*dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:*

« 10-*bis*. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario ».

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole:* « al prefetto » *sono inserite le seguenti:* « ed al questore ».

*All'articolo 5, comma 1, le parole:* « le Prefetture-Uffici territoriali del Governo » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli Uffici territoriali del Governo ».

*Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:*

« ART. 5-*bis*. *(Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza)* – *1.* Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.

2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-*bis* del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

*3.* I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.

*4.* Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.

*5.* Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

*6.* L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, dopo le parole:* « per esigenze funzionali connesse » *è inserita la seguente:* « anche »; *dopo le parole:* « uffici del Ministero dell'interno, » *sono inserite le seguenti:* « a decorrere dal 31 dicembre 2001, »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario »;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

« 2-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge ».

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1374):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 7 maggio 2002.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 maggio 2002.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 9 e 29 maggio 2002.

Esaminato in aula il 4 giugno 2002 ed approvato il 5 giugno 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 2828):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 giugno 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, IV, V, IX, XI, XIV.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 12, 18, 20 giugno 2002.

Esaminato in aula il 24, 26 giugno 2002 ed approvato il 27 giugno 2002.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

**02G0166**

LEGGE 6 luglio 2002, n. **134.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2002, N. 85

*All'articolo 1:*

*al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti, le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta»;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole:* «3,5 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «5 milioni di euro»;

*al comma 2, dopo le parole:* «di Bolzano,» *sono inserite le seguenti:* «sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963,»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«*3*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

## LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2718):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle politiche agricole (ALEMANNO) l'8 maggio 2002.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'8 maggio 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIII commissione il 14, 15, 28, 29 e 30 maggio 2002.

Esaminato in aula il 3 giugno 2002 e approvato il 4 giugno 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1473):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 7 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, Giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 giugno 2002.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19, 20, 25, 26, 27 giugno 2002; il 2 luglio 2002.

Esaminato in aula e approvato il 3 luglio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

**02G0168**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 aprile 2002, n. **135.**

**Regolamento recante l'individuazione delle sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari ed ai vigili del fuoco ausiliari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, come modificata dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, ai sensi del quale occorre individuare con apposito regolamento, in analogia alle sanzioni previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari, nonché quelle irrogabili ai vigili del fuoco ausiliari;

Visti il comma 5, lettera *c)* ed il comma 8 del medesimo articolo 4 della citata legge n. 246, ai sensi dei quali occorre individuare le sanzioni la cui comminazione preclude il trattenimento in servizio e l'accesso al profilo di vigile del fuoco;

Vista la legge 5 dicembre 1988, n. 521;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 24 settembre 2001;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari*

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili volontari ausiliari sono, in ordine di gravità:

*a)* il rimprovero verbale;

*b)* il rimprovero scritto o censura;

*c)* la consegna;

*d)* il trasferimento ad altra sede di servizio;

*e)* l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con conseguente messa a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva, ai sensi dell'articolo 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Art. 2.

*Criteri per l'applicazione delle sanzioni disciplinari*

1. Le sanzioni disciplinari devono essere commisurate al tipo ed alla gravità della mancanza commessa dal vigile volontario ausiliario.

2. Il rimprovero verbale è un ammonimento inflitto al vigile volontario ausiliario con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza.

3. Il rimprovero scritto o censura è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

*a)* la reiterazione di lievi mancanze;

*b)* la reiterata negligenza in servizio;

*c)* la mancanza di correttezza nel comportamento;

*d)* il disordine nella divisa o l'uso dell'abito civile durante il servizio;

*e)* la negligenza e la trascuratezza nella pulizia personale, nel vestiario, nella conservazione del corredo e degli oggetti in consegna, l'alterazione della divisa.

4. La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino ad un massimo di sette giorni complessivi, durante i quali il consegnato non può uscire dalla struttura se non per disimpegnare i compiti che gli vengono affidati e dai quali non è esonerato. La consegna viene graduata in relazione alla gravità di una delle seguenti mancanze:

*a)* recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile volontario ausiliario abbia già subito il rimprovero scritto;

*b)* negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;

*c)* lieve insubordinazione;

*d)* uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;

*e)* mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.

5. Il trasferimento ad altra sede di servizio viene disposto per le seguenti mancanze:

*a)* recidiva in una delle mancanze che abbiano già dato luogo alla consegna;

*b)* disobbedienza agli ordini superiori.

6. L'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per motivi disciplinari, viene disposto per le seguenti mancanze:

*a)* recidiva in una delle mancanze già sanzionate con il trasferimento ad altra sede;

*b)* assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;

*c)* offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;

*d)* violazione del segreto d'ufficio;

*e)* provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione, comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità giudiziaria;

*f)* comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria o altrui;

*g)* comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.

*Procedimento disciplinare*

1. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata dal superiore gerarchico dell'unità operativa o funzionale presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, senza obbligo di rapporto; essa non viene trascritta sulla documentazione personale e non necessita di particolari forme di comunicazione scritta.

2. La sanzione disciplinare del rimprovero scritto o censura viene comminata mediante provvedimento scritto del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa audizione dell'interessato a sua difesa, ed è riportata sulla documentazione personale.

3. La sanzione disciplinare della consegna viene comminata dal dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio, previa contestazione scritta della mancanza ed assunzione delle giustificazioni scritte dell'interessato; essa viene trascritta sulla documentazione personale.

4. Avverso il provvedimento di irrogazione della consegna è ammesso ricorso al capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, di seguito denominato capo Dipartimento, entro il termine di cinque giorni dalla sua notificazione; il capo Dipartimento decide con provvedimento motivato emesso entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione.

5. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono comminate con provvedimento definitivo e motivato del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura presso la quale il vigile volontario ausiliario presta servizio. Esse devono essere precedute dalla contestazione formale degli addebiti da parte del dirigente responsabile della struttura, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla conoscenza del fatto. L'interessato, entro il termine di sette giorni dalla notificazione della contestazione, potrà produrre giustificazioni a sua difesa al dirigente stesso, che provvederà a trasmetterle al capo Dipartimento con le proprie osservazioni.

6. Le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede e dell'esonero dal servizio vengono trascritte sulla documentazione personale.

Art. 4.

*Sanzioni che comportano l'esclusione dal trattenimento in servizio*

1. Le sanzioni che comportano l'esclusione del vigile volontario ausiliario dal trattenimento in servizio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 246, sono:

*a)* la consegna per sette giorni complessivi;

*b)* il trasferimento ad altra sede di servizio;

*c)* l'esonero dal servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 5.

*Sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio*

1. Le sanzioni disciplinari applicabili ai vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 246, sono:

*a)* il rimprovero verbale;

*b)* il rimprovero scritto o censura;

*c)* la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

*d)* la sospensione dal corso di formazione di cui all'articolo 4, comma 7, della citata legge n. 246, con obbligo di frequenza;

*e)* il proscioglimento immediato dal trattenimento in servizio.

2. Il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto o censura si applicano ai vigili del fuoco ausiliari, trattenuti in servizio, per le medesime condotte e con la medesima procedura previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento per le analoghe sanzioni applicabili ai vigili volontari ausiliari.

3. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione viene comminata, fino ad un massimo di dieci giorni, al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, in relazione alla gravità di una delle seguenti mancanze:

*a)* recidività nelle lievi mancanze per le quali il vigile del fuoco ausiliario, trattenuto in servizio, abbia già subito il rimprovero scritto;

*b)* negligenza nell'adempimento dei compiti assegnati;

*c)* lieve insubordinazione;

*d)* uso di modi sconvenienti ed inurbani verso colleghi o estranei;

*e)* mancato rispetto dell'orario e dei turni di servizio.

4. La sospensione dal corso con obbligo di frequenza, fino ad un massimo di dieci giorni, da graduarsi in relazione alla gravità della condotta, viene comminata al vigile del fuoco ausiliario trattenuto in servizio, per le mancanze che danno luogo alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ove compiute durante la frequenza del sopra richiamato corso di formazione.

5. Il proscioglimento immediato dal servizio ha luogo per:

*a)* recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla sospensione dal corso con obbligo di frequenza ovvero alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

*b)* disobbedienza agli ordini superiori;

*c)* assenza, allontanamento o abbandono ingiustificato del posto di servizio affidato;

*d)* offesa al decoro dell'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di servizio;

*e)* violazione del segreto d'ufficio;

*f)* provvedimenti restrittivi dell'autorità giudiziaria, misure di sicurezza e prevenzione; comportamenti che diano luogo a denunce all'autorità giudiziaria;

*g)* comportamenti suscettibili di creare pericolo per incolumità propria o altrui;

*h)* comportamenti incompatibili con lo svolgimento delle attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sospensione dal corso con obbligo di frequenza ed il proscioglimento immediato sono irrogate ai vigili del fuoco ausiliari mediante provvedimento definitivo del capo Dipartimento, su proposta del dirigente responsabile della struttura, con la medesima procedura prevista dall'articolo 3, comma 5, del presente regolamento.

7. Il capo Dipartimento, con proprio provvedimento, reintegra nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il vigile del fuoco ausiliario prosciolto dal servizio per la condotta di cui al comma 5, lettera *f)*, del presente articolo, qualora il procedimento penale si concluda in suo favore.

Art. 6.

*Sanzioni disciplinari che comportano l'esclusione dall'accesso al profilo di vigile del fuoco*

1. L'accesso al profilo di vigile del fuoco è precluso, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della citata legge n. 246, al vigile del fuoco ausiliario cui sia stata comminata una delle seguenti sanzioni disciplinari:

*a)* sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per dieci giorni complessivi;

*b)* sospensione dal corso di formazione con obbligo di frequenza, per dieci giorni complessivi;

*c)* proscioglimento immediato dal servizio.

Art. 7.

*Entrata in vigore e disciplina transitoria*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Alle sanzioni disciplinari individuate dall'articolo 2, comma 5 e comma 6, sono equiparate, negli effetti, le sanzioni disciplinari del trasferimento ad altra sede di servizio e dell'esonero dal servizio irrogate ai vigili volontari ausiliari prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I procedimenti disciplinari iniziati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si concludono ai sensi della normativa previgente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2002

*Il Ministro:* SCAJOLA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
*Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002*
*Ministeri istituzionali, registro n. 7 Interno, foglio n. 70*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi». In particolare si riporta di seguito il testo dell'art. 13:

«Art. 13. — I sottufficiali, vigili scelti e vigili formano ruoli distinti per ciascun Corpo dei vigili del fuoco. La loro nomina è deliberata dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 31.

Il Ministro per l'interno ha facoltà di distaccare temporaneamente tale personale da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per eccezionali esigenze di servizio.

Il Ministro per l'interno ha pure facoltà di trasferire i sottufficiali, vigili scelti e vigili da un Corpo dei vigili del fuoco ad un altro per ragioni di servizio, per esigenze di carattere disciplinare o su domanda, purché nel Corpo di nuova destinazione vi siano vacanze di organico nel grado ricoperto dal personale da trasferire.

Il personale trasferito ai sensi del comma precedente, va a prendere posto nel ruolo del Corpo di destinazione a seconda della anzianità di grado».

— La legge 13 ottobre 1950, n. 913, concernente «L'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco». In particolare si riporta di seguito il testo dell'art. 2, modificativo dell'art. 13 della legge n. 1570/1941:

«Art. 2. — Nell'art. 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma: "I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'art. 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento

tecnico professionale della durata di quattro mesi; al termine del corso possono essere destinati a prestare servizio presso i Corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo".».

— Il testo dell'art. 4, comma 2, della legge 10 agosto 2000, n. 246, concernente il «Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è il seguente:

«2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui comminazione comporta l'esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall'accesso al profilo di vigile del fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni in materia.».

— Il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

*a)* possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;

*b)* possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1993, n. 228;

*c)* non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2.».

— Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

— La legge 5 dicembre 1988, n. 521, reca: «Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

*Nota all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 11, comma 13 e comma 14, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, è il seguente:

«13. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i vigili volontari ausiliari dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco con provvedimento motivato.

14. I vigili volontari ausiliari esonerati dal servizio vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti, per il completamento della ferma di leva.».

*Nota all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 4, comma 5, della legge 10 agosto 2000, n. 246, si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«4. I vigili volontari ausiliari, qualora all'atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il trattenimento in servizio nei limiti di cui al presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 4, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito corso di
formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da disciplinare con decreto del Ministro dell'interno.».

*Nota all'art. 6:*

— Il testo dell'art. 4, comma 8, della legge 10 agosto 2000, n. 246, è il seguente:

«8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».

**02G0165**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 giugno 2002.

**Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa e per il superamento della situazione di crisi socio-economico-sanitaria nel settore zootecnico in conseguenza dell'emergenza idrica che interessa l'intero territorio della regione siciliana.** (Ordinanza n. 3224).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002, con contestuale nomina del presidente della regione siciliana commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Vista l'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani»;

Considerato che il sensibile abbassamento delle falde acquifere ha aggravato ulteriormente la grave crisi idrica già presente nella regione siciliana, coinvolgendo le province di Messina, Siracusa, Catania e Ragusa e determinando, anche a causa delle condizioni meteoclimatiche, una situazione di emergenza;

Considerato che già in molti comuni delle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa l'erogazione del servizio di acqua potabile avviene con modalità intermittenti, a causa dell'indisponibilità di un adeguato regime delle fonti di approvvigionamento;

Considerato che ai fini dell'emergenza idrica anche gli usi connessi all'esercizio degli acquedotti rurali di cui all'art. 27, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono equiparati agli usi idro-potabili e che, dopo il consumo umano, deve essere assicurata la priorità dell'uso agricolo;

Considerato che, per superare lo stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana, è anche necessario avviare il governo unitario della risorsa idrica e la gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa, tenendo conto anche della necessità di ottimizzare il sistema degli invasi presenti nella regione;

Ritenuto inoltre, che la scarsità delle precipitazioni, associata alle alte temperature, ha determinato gravi problemi di alimentazione del bestiame, stante la sopravvenuta insufficienza di riserve vegetative;

Considerato che le popolazioni animali presenti nel territorio della regione siciliana sono state riconosciute quale patrimonio inestimabile per la salvaguardia della biodiversità e protette dalla convenzione di Rio de Janeiro del 1972, e che tale popolazione è fortemente legata allo sfruttamento delle essenze pascolative autoctone e naturali;

Ritenuto altresì, di dover integrare i contenuti della citata ordinanza n. 3189/2002, al fine di assicurare la più efficace azione della gestione commissariale, unitamente ad un più funzionale coordinamento delle relative iniziative nell'ambito dell'intero territorio regionale;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione siciliana;

Dispone:

### Art 1.

1. Il presidente della regione siciliana, già commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti nel settore dell'approvvigionamento idro-potabile delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani, è nominato commissario delegato anche per le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa, e provvede alla realizzazione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza nel settore dell'approvvigionamento, dell'adduzione, della potabilizzazione, del trasporto e della distribuzione delle acque, ed a garantire la qualità e la quantità della risorsa idrica necessa-

ria per gli usi umani, nonché ad avviare e completare gli interventi per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita.

2. Il commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio della regione siciliana, unitamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza 3189/2002, anche le seguenti attività:

*a)* avvio del governo unitario della risorsa idrica e della gestione unitaria del servizio di approvvigionamento per i diversi usi della risorsa stessa;

*b)* individuazione degli interventi e delle procedure necessari per la messa in normale esercizio dei serbatoi artificiali presenti sul territorio della regione siciliana necessari per lo svolgimento del servizio di approvvigionamento idrico;

*c)* realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma quadro «Risorse idriche per la regione siciliana» stipulato in data 5 ottobre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, già valutati positivamente dall'amministrazione regionale, nonché attuazione delle procedure per la definizione degli interventi di cui all'allegato 2-*bis* del medesimo accordo;

*d)* il commissario delegato può, altresì, predisporre linee guida per l'attuazione e fornire direttive relativamente all'interpretazione autentica della legge n. 36/1994 come recepita dalla legge della regione siciliana n. 10/1999 e dei connessi provvedimenti attuativi.

3. Il commissario delegato è, altresì, autorizzato a predisporre gli studi, la progettazione e la realizzazione delle opere e delle infrastrutture necessaria per l'utilizzo, a fini idropotabili, dell'invaso di Rosamarina, del bacino idrografico S. Leonardo.

4. Al fine di rendere più efficace l'azione del Commissario delegato sono apportate all'ordinanza 3189/2002 le seguenti modifiche ed integrazioni:

*a)* all'art. 1, comma 2, punto 6 dopo le parole «non ancora» e aggiunta la seguente «avviati»;

*b)* all'art. 1, comma 2, punto 9 dopo la parola «temporanea» sono aggiunte le seguenti parole «anche avvalendosi della collaborazione dei prefetti territorialmente competenti»;

*c)* all'art. 5, comma 1 la parola «sette» è sostituita dalla seguente «otto», dopo la frase «un componente designato dal Ministro della salute» si aggiunge la seguente «un componente designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali»;

*d)* all'art. 6, comma 1 dopo le parole «ai servizi tecnici nazionali» si aggiungono le seguenti «nonché di altri Enti pubblici, anche economici.»;

*e)* all'articolo 6, comma 2 la frase «composta complessivamente da non più di quaranta unità di personale, di cui 30 a tempo pieno» è sostituita dalla seguente «composta complessivamente da non più di sessanta unità di personale, di cui cinquanta a tempo pieno»;

*f)* all'art. 6, comma 2 è aggiunta la seguente disposizione: «Il trattamento economico complessivo dei dipendenti della regione siciliana, utilizzati dalla struttura commissariale di cui al comma 2, resta a carico dei singoli rami delle amministrazioni di provenienza»;

*g)* all'art. 6, comma 5, le parole «di cinque consulenti» sono sostituite dalle seguenti «di dieci consulenti».

5. Il personale comunque utilizzato nelle attività volte a fronteggiare lo stato di emergenza idrica dichiarato nella regione siciliana, unitamente a quello impiegato nelle unità di crisi istituite presso le prefetture in seguito all'emanazione di specifici provvedimenti del commissario delegato, è autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico del commissario delegato.

6. Per l'attuazione dell'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche e integrazione, il presidente della regione - commissario delegato può avvalersi, anche per singoli interventi, di un soggetto attuatore, con compiti di definizione delle modalità di gara, adozione degli atti di affidamento per lavori e gestione dei medesimi. Per le suddette attività il soggetto attuatore può avvalersi della struttura di supporto del presidente della regione - commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3189/2002.

7. Per il compimento delle attività di cui a precedenti commi 1, 2 e 3, il commissario delegato si avvale dei poteri e della struttura di cui all'ordinanza 3189/2002 e successive modifiche ed integrazione.

8. Sono abrogati l'art. 7 dell'ordinanza n. 3052/2000 e l'art. 4 dell'ordinanza n. 114/2001.

Art. 2.

1. A seguito della situazione di emergenza cagionata dalla prolungata siccità, che ha compromesso gravemente le riserve vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico in tutto il territorio della regione siciliana, il presidente della regione siciliana - commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore per porre in essere interventi diretti al superamento della detta situazione emergenziale, con autonomia dell'impegno e dell'erogazione della relativa spesa, di cui al presente articolo.

2. A tal fine, il soggetto attuatore assegna ai soggetti aventi titolo i fondi finalizzati all'acquisto di foraggio e mangimi nonché i contributi da corrispondere agli aventi diritto in ragione delle perdite subite per capi di bestiame.

3. Tenuto conto della necessità di contenere l'utilizzo di alimenti destinati al consumo animale, il soggetto attuatore adotta tutte le iniziative, anche di carattere procedimentale, affinché si realizzi, previa definizione dei relativi criteri, termini e modalità, l'abbattimento e il conseguente ammasso o distruzione degli animali che risultino improduttivi nello specifico contesto zootecnico, prevedendo, altresì, un indennizzo da corrispondere agli aventi diritto.

4. Per le attività oggetto del presente articolo il soggetto attuatore si avvale di dieci unità di personale a tempo pieno appartenenti ai ruoli della pubblica ammi-

nistrazione. Il soggetto attuatore può, inoltre, avvalersi di due consulenti nominati in osservanza delle modalità di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002 - unitamente a due unità di personale esperto in zootecnia. A questi ultimi sarà corrisposta un'indennità pari a quella prevista per gli esperti di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267. La durata dell'utilizzazione del personale di cui al presente articolo è limitata alla validità della dichiarazione dello stato di emergenza idrica per il territorio della regione siciliana.

5. Per l'attività prevista dal presente articolo il soggetto attuatore può avvalersi della collaborazione degli ispettori provinciali dell'agricoltura e delle aziende sanitarie locali.

Art. 3.

1. Ferma l'adozione di una o più successive ordinanze riguardanti determinate porzioni di territorio regionale caratterizzate da specifiche complesse problematiche, il Commissario delegato di cui all'art. 1 provvede all'attuazione della necessaria azione di coordinamento con gli interventi già individuati, in atto o realizzati sulla base della citata ordinanza n. 3189/2002.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* il commissario delegato, anche al fine di migliorare l'efficacia della propria azione, avvale della collaborazione del Servizio nazionale dighe.

2. Per l'espletamento dell'attività di collaborazione di cui al comma precedente il Servizio nazionale dighe è autorizzato ad avvalersi di un contingente di quindici unità di personale, proveniente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici anche economici, collocato in posizione di comando o fuori ruolo. Tale personale, unitamente a quello attualmente applicato presso il Servizio nazionale dighe in posizione di comando, fuori ruolo, distacco, in numero di 3 unità, è mantenuto in servizio per l'intera durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002.

3. Il Servizio nazionale dighe, per le medesime finalità, è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato — avente durata limitata alla validità della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002 — previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unità di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente le materie di competenza del servizio. Al personale in esame verrà attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente all'area C, posizione economica C2 di cui al C.C.N.L. Comparto ministeri stipulato il 2 giugno 1998.

4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza connessi alla situazione di emergenza in atto, il personale di ruolo del Servizio, nonché il personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, computate sulla base dell'attività effettivamente resa ed attestata.

5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)* della presente ordinanza, il commissario delegato ha facoltà di assumere, attraverso selezione per titoli, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, dieci unità di personale tecnico, in possesso di diploma di laurea attinente le finalità di cui all'articolo sopra citato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale appartenente alla categoria D1 del vigente contratto collettivo regionale dei dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana.

Art. 5.

1. Per il superamento dello stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana il commissario delegato di cui al precedente art. 1 può stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'art. 6, primo comma, dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, per studi e consulenze finalizzati all'attuazione degli interventi di cui allo stato di emergenza per far fronte alle disfunzioni di ordine organizzativo e gestionale interno degli enti territoriali, agendo anche in via sostitutiva dei medesimi.

2. Il commissario delegato è autorizzato anche a provvedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche a valere sulle disponibilità finaziarie di bilancio delle amministrazioni e degli enti pubblici preposti, anticipando, ove occorra, le somme necessarie dalle disponibilità di cui alla presente ordinanza.

Art. 6.

1. Il commissario delegato per i compiti di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera *c)* della presente ordinanza:

dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle relative opere;

attiva tutte le procedure necessarie per assicurare, ove previsto, il confinanziamento comunitario degli interventi;

attiva il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsto per gli interventi finanziati dall'Unione europea.

2. Il commissario delegato per gli studi, i piani d'ambito e le progettazioni degli interventi previsti dalla programmazione dei fondi comunitari, nonché dagli accordi di programma quadro in materia di risorse idriche può avvalersi della Sogesid S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Tale società provvederà alla realizzazione delle attività di cui sopra con le risorse trasferite o da trasferire da

parte del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del fondo di cui al citato decreto legislativo n. 93/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine di dare corso con la massima urgenza agli interventi di cui alla presente ordinanza, unitamente alla necessità di svolgere una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione per un uso razionale della risorsa idrica ed una limitazione degli sprechi nelle regioni oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente all'approvvigionamento e distribuzione idrica, per la predisposizione di piani di emergenza relativi alla gestione della distribuzione urbana nei comuni maggiormente a rischio, per il reperimento di informazioni ed il censimento di fonti idriche private o non dichiarate il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, con le medesime modalità, della società di cui al precedente comma 2.

Art. 7.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre che alle norme di cui all'art. 11 dell'ordinanza 3189/2002, alle seguenti disposizioni di legge:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, come coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 51;

legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 19, 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 13, 17, 19, 20, 31 e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 5-*bis*, 6, 7, 8, 9, 10-*bis*, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34-*ter*, 36-*bis*, 37, 38, 41, 42, 42-*bis* 42-*ter*, 43, 44, 45, e successive modifiche ed integrazioni;

legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21;

legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 10.

Art. 8.

1. Per far fronte a tutti gli oneri, anche di funzionamento, derivanti dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e foraggio di cui al precedente art. 2 della presente ordinanza, è stanziata la somma di € 30.000.000/00 a valere sul pertinente capitolo del centro di responsabilità n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002.

2. Tale importo è trasferito, in deroga alle norme di contabilità generale in materia di contabilità speciali, direttamente su apposito capitolo sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'art. 1, all'uopo istituita e resa disponibile per le attività del soggetto attuatore di cui all'art. 2 con vincolo di destinazione d'uso ed obbligo della relativa rendicontazione.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del predetto Dipartimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

*Il Ministro:* SCAJOLA

**02A08849**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 2002.

**Individuazione di ulteriori soggetti, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze, emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 461 del 1997.**

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare e per la modifica del regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i redditi medesimi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, in attuazione della suddetta delega;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 461, del 1997, in forza del quale, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere individuati altri soggetti, oltre alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, 2 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1998, n. 157, che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto

legislativo 21 novembre 1997, n. 461, individua le società fiduciarie, la società Poste Italiane S.p.a. e gli agenti di cambio;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il quale prevede che le società di gestione del risparmio possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e in attuazione del medesimo art. 6, comma 1, sono individuate le società di gestione del risparmio, quali soggetti abilitati a prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio di gestione su base individuale dei portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

*Il Ministro:* TREMONTI

**02A08799**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2002.

**Rideterminazione del prezzo della specialità medicinale «Tobi».**

### IL DIRIGENTE GENERALE
### DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto A.I.C./UAC n. 561 del 15 febbraio 2001 con il quale il titolare Pathogenesis Ltd, è stato autorizzato all'immissione in commercio della specialità medicinale: TOBI (tobramicina) nelle confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

56 fiale monodose da 300 mg/ml di polietilene;

A.I.C. n. 034767018/M; classe «H»;

il prezzo ex factory L. 3.950.000 (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico L. 5.159.100 (IVA inclusa); con validità di 12 mesi, un tetto di vendite di 2000 pezzi con cessione diretta agli ospedali con sconto in merce pari al 15% e fornitura gratuita ai centri degli apparecchi erogatori.

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56;

Vista la delibera C.I.P.E. del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 23/24 aprile 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale TOBI nella confezione indicata è fissato come segue:

56 fiale monodose da 300 mg/ml di polietilene;

A.I.C. n. 034767018/M; classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 2.040 euro (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di 2.664,45 euro (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido per 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, con un fatturato totale di 10.200.000 euro, pari a 5000 confezioni al prezzo ex factory soprà riportato. L'eventuale eccesso di spesa verrà conteggiato in percentuale ed un pari sconto al S.S.N. verrà applicato, sul prezzo ex factory.

Titolare A.I.C.: PathoGenesis Ltd - Pathogenesis House Park Lane Cranford Hounslow TW5 9RR UK.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 31 maggio 2002

*Il dirigente generale:* MARTINI

**02A08798**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Liana - società cooperativa a responsabilità limitata», in Salerno.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Liana - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 28 febbraio 1984, repertorio n. 5686 - registro società n. 374 - tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3673.

Salerno, 21 maggio 2002

*Il direttore reggente:* CAPUANO

**02A08255**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2002.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Agrigento.**

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 12 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002 nella provincia di Agrigento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Agrigento*: gelate dal 12 dicembre 2001 al 20 gennaio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Agrigento, Campobello di Licata, Favara, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, limitatamente alle colture ortive.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A08327**

---

DECRETO 13 giugno 2002.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia e Varese.**

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 nelle province di Bergamo, Brescia, Varese, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

*Bergamo*: gelate dal 5 gennaio 2002 al 5 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Caprino Bergamasco, Paladina, Valbrembo;

*Brescia*: gelate dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Bagnolo Mella, Borgosatollo, Calvisano, Carpenedolo, Castel Mella, Castenedolo, Corzano, Flero, Leno, Lonato, Longhena, Manerba del Garda, Nuvolera, Offlaga, Polpenazze, Poncarale, Rezzato, Travagliato, Trenzano;

*Como*: gelate dal 2 gennaio 2002 al 22 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Albavilla, Albiolo, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Barni, Beregazzo con Figliaro, Bregnano, Cadorago, Cantù, Cermenate, Erba, Fenegrò, Guanzate, Inverigo, Locate Varesino, Lomazzo, Lurago d'Erba, Magreglio, Mariano Comense, Rovellasca, Vertemate con Minoprio;

*Cremona*: gelate dal 2 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Credera Rubbiano, Crema;

*Lecco*: gelate dal 2 gennaio 2002 al 22 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Barzago, Barzanò, Brivio, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cernusco Lombardone, Colle Brianza, Costa Masnaga, Cremella, Galbiate, Garbagnate Monastero, Lomagna, Merate, Molteno, Monticello, Olgiate Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Robbiate, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Verderio Inferiore, Verderio Superiore;

*Mantova*: gelate dal 9 gennaio 2002 al 24 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Casalromano, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Mantova, Monzambano, Ponti sul Mincio, Rivarolo Mantovano;

*Milano*: gelate dal 19 gennaio 2002 al 28 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Agrate Brianza, Bernate Ticino, Besana in Brianza, Biassono, Boffalora Sopra Ticino, Burago di Molgora, Bussero, Caponago, Carate Brianza, Carugate, Cavenago di Brianza, Cerro Maggiore, Cesate, Correzzana, Cuggiono, Garbagnate Milanese, Lazzate, Macherio, Magnago, Milano, Monza, Novate Milanese, Ornago, Parabiago, Pessano con Bornago, Rho, Robecchetto con Induno, Solaro, Veduggio con Colzano, Vimercate;

*Pavia*: gelate dal 2 gennaio 2002 al 22 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Arena Po, Santa Giuletta, Stradella, Vigevano, Voghera, Zavattarello;

*Varese*: gelate dal 15 gennaio 2002 al 25 febbraio 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Angera, Besozzo, Bodio Lomnago, Brissago-Valtravaglia, Busto Arsizio, Cadegliano-Viconago, Caravate, Casciago, Cassano Magnago, Cassano Valcuvia, Castelseprio, Castelveccana, Cittiglio, Cocquio-Trevisago, Comabbio, Cremenaga, Fagnano Olona, Gallarate, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Gornate-Olona, Induno Olona, Jerago con Orago, Laveno-Mombello, Luino, Marnate, Mornago, Olgiate Olona, Ranco, Sesto Calende, Solbiate Arno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Taino, Tradate, Uboldo, Varese, Vedano Olona, Vergiate, Viggiù;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A08328**

---

DECRETO 13 giugno 2002.

**Integrazione del decreto relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Veneto.**

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 9 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2001, n. 288, con il quale è dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle grandinate del 20 luglio 2001 in provincia di Venezia e delle grandinate del 24 luglio 2001 in provincia di Verona;

Vista la richiesta della regione Veneto di inserire il comune di Teglio Veneto tra i territori danneggiati dalla grandinata del 20 luglio 2001 e le località San Vittore, C. Valmarrone, La Presa, Lova e Colombarone del comune di Sona tra i territori delimitati per la grandinata del 24 luglio 2001;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 20 e 24 luglio 2001, di cui al decreto 9 novembre 2001, richiamato nelle premesse, è estesa rispettivamente al comune di Teglio Veneto della provincia di Venezia ed alle località San Vittore, C. Valmarrone, La Presa, Lova e Colombarone del comune di Sona in provincia di Verona, ai fini dell'applicazione delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, specificate nel medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

**02A08329**

---

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 giugno 2002.

**Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca - F.A.R. di cui alla legge n. 22/1987.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22 «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure

per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 25 ottobre 1999, prot. n. 1051, 1052 e 1053, da Bull HN Information Systems Italia S.p.a., COGEFO - Consorzio per la gestione del centro CEFRIEL e da TXT - Ingegneria informatica; in data 10 gennaio 2000, prot. n. 1210 e 1211, da Italtel S.p.a. e da Bull HN Information Systems Italia S.p.a.; in data 27 ottobre 2000, prot. n. 1806 da Braking international S.r.l; in data 8 gennaio 2001, prot. n. 1815 da Stmicroelectronics S.r.l; in data 9 gennaio 2001, prot. n. 1820, 1821, 1822, 1823 e 1824 da CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la fonnazione in ingegneria dell'informazione, da FIMI S.r.l., da Olivetti I-JET S.p.a., da TXT E-Solutions S.p.a. e da CiaoLab Technologies S.p.a.; in data 1° dicembre 1999, prot. n. 1153 da Elettronica Santerno S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 14 marzo 2001, prot. n. 2001, con la quale la Bull HN Information Systems Italia S.p.a. ha comunicato di aver ceduto, il ramo di azienda responsabile della conduzione del progetto E!2023 ITEA DESS alla CiaoLab Technologies S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 21 giugno 2001, prot. n. 2129, con la quale la Bull HN Information Systems Italia S.p.a. ha comunicato al MIUR di ritirarsi dal progetto E! 2023 ITEA ATHOS e l'Italtel S.p.a. ha dichiarato di assumersi l'impegno a svolgere anche le attività indicate a carico della BULL nella domanda congiunta;

Vista la nota pervenuta in data 25 luglio 2001, prot. n. 2237, con la quale la Braking International S.r.l. ha comunicato la propria decisione di ritirarsi dal progetto EUREKA E! 2332 HYBRAS e di ritirare la domanda di finanziamento presentata il 27 dicembre 2000;

Vista le note pervenute in data 20 dicembre 2001, prot. n. 2515 e in data 29 gennaio 2002, prot. n. 2579, con le quali la CiaoLab Technologies S.p.a. e l'Organizzazione ITEA comunicano l'estensione del progetto E! 2023 ITEA DESS sino al 30 giugno 2002;

Vista la nota pervenuta in data 8 gennaio 2002, prot. n. 2522, con la quale il direttore generale di questo Ministero ha confermato che il parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto, relativamente alla società FIMI S.r.l., può ritenersi soddisfatto;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2002, prot. n. 2725, con la quale Italtel Acquisition S.p.a. ha comunicato di aver incorporato per fusione la controllata Italtel S.p.a., assumendo la denominazione Italtel S.p.a., con sede legale in via A. di Toqueville, 13 - Milano, e codice fiscale e partita I.V.A. n. 13210460153, e subentrando in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata;

Vista la nota pervenuta in data 19 aprile 2002, prot. n. 2724, con la quale Italtel S.p.a. ha comunicato che, in accordo al progetto internazionale, la durata del progetto E! 2023 ITEA ATHOS è stata prolungata fino al 31 agosto 2002;

Vista la nota pervenuta in data 15 maggio 2002, prot. n. 2759 con la quale la TXT - Ingegneria informatica S.p.a. ha comunicato di aver mutato la propria ragione sociale in TXT E-Solutions S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2002, prot. n. 2771 con la quale il COGEFO - Consorzio per la gestione del centro CEFRIEL ha comunicato di aver mutato la propria ragione sociale in CEFRIEL - Consorzio per la formazione e la ricerca in ingegneria dell'informazione;

Vista la nota pervenuta in data 12 giugno 2002, prot. n. 2807 con la quale la Elettronica Santerno S.p.a. ha comunicato che il progetto EUREKA E! 2342 Wireless è iniziato effettivamente in data 1° marzo 2000 e si concluderà in data 1° dicembre 2002;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale EUREKA, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico-scientifico del 6 novembre 2001 di cui al punto 5-*b* del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

Ditta: ITALTEL S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA ATHOS.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 67857/L.22.

Titolo del progetto: «Advanced platform and technologies for the offer of communication services».

Durata della ricerca: trenta mesi con inizio dal 1° marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 9 aprile 2000.

Costo ammesso: € 7.979.259,09 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 2.200.106,39;

attività di sviluppo precompetitivo: 5.779.152,70;

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 751.962,71 - Ea = 1.448.143,68 - Ec = 0 Ob. 2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 827.954,89 - Ea = 4.951.197,81 - Ec = 0 Ob. 2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 4.539.655,63.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Ditta: CIAOLAB TECHNOLOGIES S.P.A. - Pregnana Milanese (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA DESS.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 67492/L.22.

Titolo del progetto: «Software Development Process for Real-Time Embedded Software Systems».

Durata della ricerca: 29 mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: € 1.327.294,23 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 663.647,12;

attività di sviluppo precompetitivo: 663.647,12.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 663.647,12 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob. 2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 663.647,12 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate:

contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 829.558,89.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la formazione in ingegneria dell'informazione - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 67494/L.22 e TXT E-Solutions S.p.a, pratica Sanpaolo IMI n. 67495/L.22.

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo versamento dell'aumento del capitale sociale per un importo di almeno € 3.098.741,40 o, in alternativa, al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci, sempre nella misura minima di € 3.098.741,40, e all'impegno, da parte dei soci stessi, a non chiedere la restituzione di tale finanziamento prima della conclusione dei progetti che la proponente ha attualmente in esecuzione, ovvero: E! 1888 PIDEA HEIDI, E! 2023 ITEA@TERMINALS e E! 2023 ITEA DESS.

Ditta: CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA DESS.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 67494/L.22.

Titolo del progetto: «Software Development Process for Real-Time Embedded Software Systems».

Durata della ricerca: 29 mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: € 440.021,28 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale : 220.010,64;

attività di sviluppo precompetitivo: 220.010,64.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 220.010,64 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 220.010,64 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 275.013,30.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CiaoLab S.p.A. - Pregnana Milanese (Milano), pratica Sanpaolo IMI n. 67492/L.22 e TXT E-Solutions S.p.a., pratica Sanpaolo IMI n. 67495/L.22.

Ditta: TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA DESS.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 67495/L.22.

Titolo del progetto: «Software Development Process for Real-Time Embedded Software Systems».

Durata della ricerca: 29 mesi con inizio dal 1° febbraio 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° febbraio 2000.

Costo ammesso: € 959.576,92 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 479.788,46;

attività di sviluppo precompetitivo: 479.788,46.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 479.788,46 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 479.788,46 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 599.735,57.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CiaoLab S.p.a. - Pregnana Milanese (Milano), pratica Sanpaolo IMI n. 67492/L.22 e CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la formazione in ingegneria dell'informazione - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 67494/L.22.

Ditta: CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE IN INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA @Terminals.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 68699/L.22.

Titolo del progetto: «Architecture and tools to deliver adaptive contents and application to terminals».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 9 aprile 2001.

Costo ammesso: € 625.945,76 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 528.335,41;

attività di sviluppo precompetitivo: 97.610,35.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 528.335,41 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 97.610,35 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 445.056,73.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, FIMI S.r.l. - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68700/L.22, Olivetti I-JET S.p.a. - Arnad (Aosta), pratica Sanpaolo IMI n. 68701, TXT E-Solutions S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68702, CiaoLab Technologies S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68744.

Ditta: FIMI S.R.L. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA @Terminals.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 68700/L.22.

Titolo del progetto: «Architecture and tools to deliver adaptive contents and application to terminals».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 9 aprile 2001.

Costo ammesso: € 1.796.753,55 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 898.376,78;

attività di sviluppo precompetitivo: 898.376,78.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 898.376,78 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 898.376,78 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 1.122.970,97.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la formazione in ingegneria dell'informatica - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68699/L.22, Olivetti I-JET S.p.a. - Amad (Aosta), pratica Sanpaolo IMI n. 68701, TXT E-Solutions S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68702, CiaoLab Technologies S.p.a. - Milano, pratica Sanpaolo IMI 68744.

Ditta: OLIVETTI I-JET S.P.A. - Arnad (Aosta) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA @Terminals.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 68701/L.22.

Titolo del progetto: «Architecture and tools to deliver adaptive contents and application to terminals».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 9 aprile 2001.

Costo ammesso: € 428.659,23 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 214.329,61;

attività di sviluppo precompetitivo: 214.329,61.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 7.746,85 - Ea = 0 - Ec = 206.582,76 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 7.746,85 - Ea = 0 - Ec = 206.582,76 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 267.912,02.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la formazione in ingegneria dell'informatica - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68699/L.22, FIMI S.r.l. - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68700/L.22, TXT E-Solutions S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68702, CiaoLab Technologies S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68744.

Ditta: TXT E-SOLUTIONS S.P.A. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA @Terminals.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 68702/L.22.

Titolo del progetto: «Architecture and tools to deliver adaptive contents and application to terminals».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 9 aprile 2001.

Costo ammesso: € 993.146,62 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 496.573,31;

attività di sviluppo precompetitivo: 496.573,31.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 496.573,31 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = ;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 496.573,31 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 620.716,64.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo della spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la formazione in ingegneria dell'informatica - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 686991.22, FIMI S.r.l. - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68700/L.22, Olivetti I-JET S.p.a. - Arnad (Aosta), pratica Sanpaolo IMI n. 68701, CiaoLab Technologies S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68744.

Ditta: CIAOLAB TECHNOLOGIES S.P.A. - Pregnana Milanese (Milano) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA @Terminals.

Pratica: Sanpaolo IMI n. 68744/L.22.

Titolo del progetto: «Architecture and tools to deliver adaptive contents and application to terminals».

Durata della ricerca: 18 mesi con inizio dal 1° aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 9 aprile 2001.

Costo ammesso: € 986.639,26 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 493.319,63;

attività di sviluppo precompetitivo: 493.319,63.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 493.319,63 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 493.319,63 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 616.649,54.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, CEFRIEL - Consorzio per la ricerca e la formazione in ingegneria dell'informatica - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68699/L.22, FIMI S.r.l. - Milano, pratica Sanpaolo IMI n. 68700/L.22, Olivetti I-JET S.p.a. - Arnad (Aosta), pratica Sanpaolo IMI n. 68701, TXT E-Solutions S.p.a. - Milano, prot. Sanpaolo IMI n. 68702.

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo versamento dell'aumento del capitale sociale per un importo di almeno € 3.098.741,40 o, in alternativa, al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci, sempre nella misura minima di € 3.098.741,40, e all'impegno, da parte dei soci stessi, a non chiedere la restituzione di tale finanziamento prima della conclusione dei progetti che la proponente ha attualmente in esecuzione, ovvero: E! 1888 PIDEA HEIDI, E! 2023 ITEA @Terminals e E! 2023 ITEA DESS.

Ditta: ELETTRONICA SANTERNO S.P.A. - Casalfiumanese (Bologna) (classificata piccola/media impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2342 Wireless.

Pratica: Sanpaolo IMI 67397/L.22.

Titolo del progetto: «New system consisting in hybrid solar micro-stations integrated with fuel cells to guarantee a low environmental impact».

Durata della ricerca: 32 mesi con inizio dal 1° marzo 2000.

Decorrenza costi ammissibili: 1° marzo 2000.

Costo ammesso: € 2.383.035,42 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 1.379.043,21;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.003.992,21.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 1.379.043,21 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.003.992,21 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 1.536.278,51.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% Ea - 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata al preventivo versamento del finanziamento infruttifero dei soci per non meno di € 258.228,45 ed al contestuale impegno dei soci stessi a non richiedere il rimborso del finanziamento prima della conclusione del progetto.

Ditta: STMICROELECTRONICS S.R.L. - Agrate Brianza (Milano) (classificata grande impresa).

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2365 MEDEA+ T101 Technodat.

Pratica: Sanpaolo IMI 68730/L.22.

Titolo del progetto: «Progettazione e testing di circuiti integrati in tecnologie integrate da 100 nm».

Durata della ricerca: 45 mesi con inizio dall'8 aprile 2001.

Decorrenza costi ammissibili: 8 aprile 2001.

Costo ammesso: € 6.257.908,25 così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

attività di ricerca industriale: 4.483.362,34;

attività di sviluppo precompetitivo: 1.774.545,91.

Luogo di svolgimento:

attività di ricerca industriale N.E. = 4.483.362,34 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0;

attività di sviluppo precompetitivo N.E. = 1.774.545,91 - Ea = 0 - Ec = 0 - Ob.2 = 0.

Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino ad € 4.249.794,71.

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ricerca industriale: 75% N.E. - 75% Ea - 75% Ec;

sviluppo precompetitivo: 50% N.E. - 50% - Ea 50% Ec.

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma-quadro U.E.) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

*Condizioni.*

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa.

Ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.

Art. 2.

L'eseguibilità del presente decreto non è subordinata, in deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1 della delibera CIPI 22 dicembre 1982, alla sussistenza alla data del decreto di attività ancora da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 3.

Non vengono ammesse agli interventi del FAR le seguenti domande per le motivazioni di seguito indicate:

Ditta: BULL HN INFORMATION SYSTEMS ITALIA S.P.A. - Pregnana Milanese (Milano), classificata grande impresa.

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2023 ITEA ATHOS.

Pratica: Sanpaolo IMI 67858/L.22.

Titolo del progetto: «Advanced platform and technologies for the offer of communication services».

Motivazione: ritiro della proponente dal progetto in oggetto in seguito alla cessione del ramo d'azienda relativo all'attività ingegneristica alla CiaoLab Technologies S.p.a. che non è interessata al proseguimento del progetto.

Ditta: BRAKING INTERNATIONAL S.R.L. - Briosco (Milano), classificata piccola/media impresa.

Progetto di ricerca: EUREKA E! 2332 Hybras, pratica Sanpaolo IMI 68731/L.22.

Titolo del progetto: «Sistema di frenaggio del carrello per il test di sicurezza passiva nel settore dei trasporti».

Motivazione: La proponente ha ritirato la propria domanda di finanziamento in seguito al ritiro del partner straniero dal progetto.

Art. 4.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate come appresso specificato:

€ 3.819.935,12, relativi ad aree elegibili, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;

€ 2.307.438,64, relativi ad aree non elegibili, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001;

€ 8.975.969,26, relativi ad aree non elegibili, graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Art. 5.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall' art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2002

*Il dirigente:* FONTI

**02A08797**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Italia», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 dicembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Taranto nei confronti della società cooperativa edilizia «Italia», con sede in Taranto;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Italia» con sede in Taranto, costituita in data 1° aprile 1957, con atto a rogito del notaio dott. Fausto Monticelli di Taranto, omologato dal tribunale di Taranto, con decreto 10 maggio 1957, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Iris Raffaella Antonasi, con studio in Martina Franca (Taranto), via B. Leone n. 1/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08332**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Ilaria - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 dicembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Ilaria - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Foggia;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Ilaria - società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Foggia, costituita in data 16 aprile 1980, con atto a rogito del notaio dott. Marino Stelio Romagnoli di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia, con decreto 3 giugno 1980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'art. 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, con studio in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08333**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Iris», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 12 giugno 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa edilizia «Iris» con sede in Salerno;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Iris» con sede in Salerno, costituita in data 7 gennaio 1974, con atto a rogito del notaio dott. Umberto Giuliani di Salerno, omologato dal tribunale di Salerno, con decreto 13 febbraio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'art. 18 della legge n. 59/1992 e l'avv. Vittorio Ricci, con studio in Napoli, via Luigi Caldieri n. 127, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08334**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «E.T. service - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Alberobello, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 giugno 1999 e 17 marzo 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «E.T. service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Alberobello (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «E.T. service - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Alberobello (Bari), costituita in data 17 ottobre 1995, con atto a rogito del notaio dott. Enrico Amoruso di Alberobello (Bari), omologato dal tribunale di Bari, con decreto 18 dicembre 1995, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Massimo Di Stasio, con studio in Lucera (Foggia), via D'Angicourt n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08335**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa edilizia «Domus Circe», in Sabaudia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 25 maggio 1998, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa edilizia «Domus Circe» con sede in Sabaudia (Latina);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Domus Circe» con sede in Sabaudia (Latina), costituita in data 24 giugno 1971, con atto a rogito del notaio dott. Mario Giuseppe Corbò di Latina, omologato dal tribunale di Latina, con decreto 15 luglio 1971, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'art. 18 della legge n. 59/1992 e il rag. Antonio D'Amico, con studio in Formia (Latina), via S. Maria La Noce n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08336**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Parking 2000 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 settembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Parking 2000 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata» con sede in Roma;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Parking 2000 - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 31 luglio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Caprino di Roma, omologato dal tribunale di Roma, con decreto 2 agosto 1989, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Francesco Strampelli, con studio in Roma, via Cola Di Rienzo n. 180, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08337**

DECRETO 22 maggio 2002.

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Canosa - Società cooperativa di produzione e servizi a responsabilità limitata», in Canosa di Puglia, e nomina del commissario liquidatore.**

## IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 aprile 2000 e 20 settembre 2000, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Bari nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Canosa - Società cooperativa di produzione e servizi a responsabilità limitata» con sede in Canosa di Puglia (Bari);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale dello sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Nuova Canosa - Società cooperativa di produzione e servizi a responsabilità limitata» con sede in Canosa di Puglia (Bari), costituita in data 12 febbraio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Italo Coppola di Canosa di Puglia (Bari), omologato dal tribunale di Trani, con decreto 19 aprile 1987, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Massimo Di Stasio, con studio in Lucera (Foggia), via D'Angicourt n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

**02A08338**

DECRETO 10 giugno 2002.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società «cooperativa Metea a responsabilita limitata», in Milano.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2001 con il quale il dott. Franco Beria è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa Metea a responsabilità' limitata», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 2 ottobre 2001 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via Paleocapa n. 14, è nominato commissario liquidalore della società indicata in premessa in sostituzione del dott. Franco Beria, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002.

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A08800**

DECRETO 12 giugno 2002.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola di Castagneto di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», in Pavullo nel Frignano.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della società cooperativa sotto indicata, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della stessa;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e considerata l'opportunità, data l'importanza dell'impresa, di nominare una terna di commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Società cooperativa agricola di Castagneto di Pavullo nel Frignano a responsabilità limitata», con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), codice fiscale n. 00286990361, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e i signori avv. Antonio Tazzioli, nato a Modena il 12 febbraio 1959 e ivi domiciliato in via Crespellani n. 41/2, prof. Nicola Bruni, nato a Taranto il 10 agosto 1945 e ivi domiciliato in V.le Virgilio n. 144, avv. Francesco Ferri, nato a Casacalenda (Campobasso) l'11 marzo 1951, domiciliato in Modena v.le Trento e Trieste n. 87, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2002.

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**02A08802**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2002.

**Rettifica del provvedimento n. 79535 di autorizzazione a svolgere assistenza fiscale, emanato nei confronti del C.A.F. Fenapi S.r.l.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il provvedimento n. 79535 del 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2001 di autorizzazione a svolgere l'assistenza fiscale emanato nei confronti del C.A.F. Fenapi S.r.l., laddove recita: «soggetto abilitato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *e)*», è rettificato in: «soggetto abilitato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *d)*, in relazione, giusto parere contenuto nella nota della Direzione centrale gestione tributi Agenzia delle entrate, prot. n. 1/5/25990/02 del 22 febbraio 2002, con la lettera *b)* del sopraccitato articolo.

*Motivazioni.*

A seguito dell'intimazione a sospendere l'attività in quanto soggetto che non possedendo il requisito di sostituto d'imposta ha chiesto l'abilitazione a Centro di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo n. 241/1997, come sostituto di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, il C.A.F. Fenapi ha prodotto istanza di rettifica del provvedimento di autorizzazione, in considerazione del fatto che alla Federazione Fenapi che ha costituito il C.A.F., è stata riconosciuta la rilevanza nazionale.

All'istanza sono stati allegati il provvedimento dell'8 aprile 2002 dell'Agenzia delle entrate di riconoscimento della rilevanza nazionale della Fenapi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 241/1997; il verbale di assemblea con la modifica dello statuto del C.A.F. Fenapi S.r.l.; la dichiarazione del presidente della Fenapi, Carmelo Antonino Satta, che la Fenapi associa oltre 50.000 pensionati aderenti già imprenditori.

Il presente provvedimento di rettifica viene emanato a seguito dell'esame della documentazione di cui al precedente capoverso e in considerazione della circolare n. 33 del 5 dicembre 1992 del Ministero delle finanze e

della nota n. 1/5/25990/02 della Direzione centrale gestione tributi ove si chiarisce che possono costituire C.A.F. Dipendenti anche le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL nonché quelle riconosciute di rilevanza nazionale cui aderiscono almeno 50.000 pensionati già imprenditori.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Riferimenti normativi dell'atto:*

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali: art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Disposizioni relative all'attribuzione delle funzioni alle direzioni regionali: decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999;

Disposizioni relative alla disciplina dei centri di assistenza fiscale: art. 32, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Disposizioni relative ai requisiti soggettivi: art. 33 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, modificato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998;

Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale: articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

Circolare n. 33 del 5 dicembre 1992 della soppressa Direzione generale delle imposta dirette;

Nota n. I/5/25990/02 del 22 febbraio 2002 della Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi;

Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate per la rettifica nell'albo dei Centri di assistenza fiscale per i dipendenti.

Roma, 19 giugno 2002

*Il direttore regionale:* DI IORIO

**02A08804**

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 del 7 maggio 2002), **coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2002, n. 133** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### Art. 1.

*Finalità ed ambito applicativo*

1. Nell'espletamento dei compiti e nell'esercizio delle funzioni di autorità nazionale di pubblica sicurezza, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti e impartisce le direttive per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

2. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, adotta altresì, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, apposite direttive per disporre i voli atti a garantire la sicurezza delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle altre persone di cui al comma 1, soggette a pericoli o minacce.

3. Per specifiche circostanze e casi determinati il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno, può definire modalità differenziate in ordine alla tutela e alla protezione di cui al comma 1.

### Art. 2.

*Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

*a)* alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono

tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5;

*b)* all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

*c)* alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

*d)* alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

*e)* alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

*f)* alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera *a)* del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della Guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. *All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.*

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della Guardia di finanza.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

*10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale inpiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta l'art. 118 del codice di procedura penale:

«Art. 118 *(Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno)*. — 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.

1-*bis*. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto in forma automatizzata.

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte da segreto d'ufficio».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):

«Art. 5 *(Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza)*. — Il Dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:

*a)* ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6;

*b)* ufficio centrale ispettivo;

*c)* direzione centrale della polizia criminale;

*d)* direzione centrale per gli affari generali;

*e)* direzione centrale della polizia di prevenzione;

*f)* direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

*g)* direzione centrale del personale;

*h)* direzione centrale per gli istituti di istruzione;

*i)* direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;

*l)* direzione centrale per i servizi di ragioneria;

*l-bis)* direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Al Dipartimento è proposto il capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,

di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

Al Dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del Direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno».

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)*. — Il Dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

*a)* classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia;

*b)* ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

*c)* elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

*d)* pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia;

*e)* pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

*f)* pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole Forze di polizia;

*g)* mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre Forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

*a)* riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

*b)* individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

*c)* previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

*d)* indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

*e)* previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1991, n. 39, reca: «Regolamento dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica».

## Art. 3.

### *Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di sicurezza personale*

1. L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per l'adozione delle misure di protezione e vigilanza, presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di polizia di cui all'articolo 2, nonché da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed internazionali.

2. La Commissione, su richiesta del direttore dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla adozione, la modifica e la revoca delle misure di protezione e di vigilanza, nonché in materia di dotazioni strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio ritenga di sottoporre.

Art. 4.

*Determinazioni del direttore dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale*

1. Ogni determinazione assunta dal direttore dell'UCIS è comunicata al prefetto *ed al questore* della provincia interessata per l'esecuzione della decisione adottata.

Art. 5.

*Ufficio provinciale per la sicurezza personale*

1. Presso *gli Uffici territoriali del Governo*, nell'ambito del Gabinetto, opera un ufficio per la sicurezza personale, con compiti di raccolta ed analisi preliminare delle informazioni relative a situazioni personali a rischio, comunque acquisite a livello locale, nonché di raccordo informativo con l'UCIS e con gli altri uffici interessati. Il predetto Ufficio si avvale, per il collegamento con gli uffici ed i reparti provinciali delle Forze di polizia, di funzionari e ufficiali specificamente designati.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, il prefetto convoca e presiede apposite riunioni di coordinamento, alle quali partecipano il questore ed i comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché, con funzioni di segretario, il funzionario preposto all'Ufficio per la sicurezza, che cura la connessa attività preparatoria ed istruttoria. Per le questioni di sicurezza relative a magistrati partecipa anche il procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competente per territorio. Per la sicurezza di altre personalità, il prefetto può altresì invitare alle riunioni le autorità eventualmente interessate alla questione. Sulla base delle valutazioni espresse nelle predette riunioni, il prefetto formula all'UCIS proposte motivate sull'adozione, sulla modifica e sulla revoca delle misure di protezione e di vigilanza.

Art. 5-*bis*.

*Attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza*

*1. Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali di Governo, al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell'incolumità di tali personalità.*

*2. La nomina ad agente di pubblica sicurezza è conferita ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.*

*3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo prestano giuramento ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al regio decreto 20 agosto 1909, n. 666.*

*4. Agli agenti di pubblica sicurezza di cui al presente articolo è consentito l'uso del segnale distintivo di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente l'indicazione dell'amministrazione per la quale prestano servizio, nonché l'utilizzo sugli autoveicoli condotti del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall'articolo 177 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di agevolare nei centri urbani la marcia dell'autoveicolo.*

*5. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 73 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.*

*6. L'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai soggetti di cui al comma 1 non comporta il diritto alla corresponsione di alcun compenso.*

*Riferimenti normativi:*

— Si riporta il testo vigente dell'art. 43 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690 (Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza):

«Art. 43 *(Disposizioni generali)*. — Il Ministro dell'interno, d'accordo con gli altri Ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purché posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore come pure ad altri agenti destinati dal Governo all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato.».

— Si riporta il testo degli articoli 4-*bis* e 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza):

«Art. 4-*bis*. — In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede all'attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'art. 12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:

*a)* essere maggiorenni;

*b)* essere in possesso del diploma di scuola media inferiore;

*c)* non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

*d)* avere il godimento dei diritti civili e politici.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale è richiesta la qualità di agente di pubblica sicurezza.

All'atto dell'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza, l'interessato è tenuto a prestare giuramento, in deroga all'art. 231 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, davanti al prefetto o suo delegato, con la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

L'attribuzione della qualità di Agente di pubblica sicurezza è revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed è sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti dell'interessato è adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale.

Le disposizioni del presente articolo, si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorità amministrativa il riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.».

«Art. 73. — Il Capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti al pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.

Gli Agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli Agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.».

— Si riporta il testo dell'art. 32 del regio decreto 20 agosto 1909, n. 666 (Regolamento speciale per gli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza):

«Art. 32. — Il giuramento da prestarsi dai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, prima di essere ammessi in ufficio, sarà ricevuto dal prefetto o dal sotto prefetto da cui dipendono.».

— Si riporta l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):

«Art. 24 *(Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt)*. — 1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del codice, è conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:

*a)* disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;

*b)* al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana di colore nero;

*c)* indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della Direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;

*d)* manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.

2. Il segnale distintivo è usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segualazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.

4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.

5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati è eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.».

— Si riporta l'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 177 *(Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze)*. — 1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. È vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.

4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a lire cinquecentottomilasettanta.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantatremilacinquecentodieci a lire duecentocinquantaquattromilatrenta.».

## Art. 6.

### *Unità di crisi*

1. In occasione di emergenze derivanti da eventi che coinvolgono i diversi aspetti della sicurezza, il Ministro dell'interno convoca l'Unità di crisi, al fine di accertare e qualificare la notizia e per consentire l'attivazione delle appropriate misure di emergenza.

2. L'Unità di crisi tiene costantemente informato il Ministro, il quale riferisce con immediatezza al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale e conseguente attività di coordinamento.

## Art. 7.

### *Disposizioni concernenti il personale prefettizio*

1. Nell'ambito del ruolo della carriera prefettizia le dotazioni organiche possono essere modificate per esigenze funzionali connesse *anche* alla compiuta attuazione della riforma dettata dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, ed alla organizzazione degli uffici del Ministero dell'interno, *a decorrere dal 31 dicembre 2001,* senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione organica complessiva, con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400. *L'adeguamento dei posti in organico di livello superiore deve essere compensato con una corrispondente riduzione del numero dei posti di livello inferiore, equivalente sul piano finanziario.*

2. Le disposizioni concernenti la valutazione annuale dei funzionari prefettizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, non trovano applicazione, relativamente a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, per gli anni 2002-2003; conseguentemente in tali anni continuano ad applicarsi le modalità indicate nell'articolo 36, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2000.

*2*-bis. *Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, come modificato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 477, è da intendere nel senso che, fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, tutti i dirigenti generali di pubblica sicurezza destinatari del predetto articolo 26 sono collocati in posizione sovrannumeraria da riassorbirsi all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 477 del 2001, pur se inquadrati nella qualifica di prefetto prima di tale data, anche permanendo nell'incarico ricoperto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.*

*Riferimenti normativi:*

— Per completezza d'informazione, si riporta il testo degli articoli 9, comma 3, 16, e 36, comma 6, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266):

«Art. 9 *(Nomina a prefetto)*. — 1. - 2. *(Omissis)*.

3. La commissione consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all'art. 16, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco all'occorrenza suscettibile di aggiornamento.

*(Omissis)*.

«Art. 16 *(Valutazione annuale dei funzionari)*. — 1. Ai fini della valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.

2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell'ufficio territoriale del Governo, al capo del Dipartimento o dell'ufficio di livello equivalente e al responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

3. Per ciascuno dei funzionari aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione per la progressione in carriera, che formula al consiglio di amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di viceprefetto aggiunto.

4. Per i funzionari con la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2 redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall'interessato, da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.

5. Con lo stesso decreto ministeriale di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui ai commi 3 e 4.

6. Le schede di cui ai commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'affidamento di ulteriori incarichi e della attribuzione annuale della retribuzione di risultato.».

«Art. 36 *(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera)*. — 1. - 5. *(Omissis)*.

6. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 16, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la commissione consultiva di cui all'art. 9, comma 2, provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo sulla base dei soli atti di ufficio relativi al personale interessato.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 26 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78).

«Art. 26 *(Disposizioni transitorie riguardanti i dirigenti generali di pubblica sicurezza)*. — 1. Nella prima applicazione del presente decreto, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza che hanno maturato due anni di anzianità nella qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che non vengano nominati dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni ai soli fini dell'inquadramento alla qualifica di prefetto. Conseguentemente, le posizioni soprannumerarie sono riassorbite all'atto della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dei predetti funzionari ed i posti di funzione ricopribili dai prefetti di cui all'art. 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono transitoriamente incrementati, in corrispondenza delle sole posizioni soprannumerarie, per l'espletamento di compiti di studio, consulenza, ricerca e ispettivi.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai dirigenti generali di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al compimento dei quattro anni di anzianità nella qualifica, è comunque attribuito il trattamento economico del dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, salvo che non siano già nominati a tale ultima qualifica.».

## Art. 8.

*Attuazione del programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia»*

1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia», il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'in-

terno, le quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2003. Per le annualità successive, il Fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

2. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di cui al comma 1, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

*Riferimenti normativi:*

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

### Art. 9.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**02A08937**

**Testo del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2002), **coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2002, n. 134** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6) **recante: «Disposizioni urgenti per il settore della pesca».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

### Art. 1.

*Misure urgenti per la flotta peschereccia*

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni. *Al fine di consentire alle imprese di presentare le domande nei termini prescritti le richieste potranno essere autocertificate dal richiedente ed entro i sessanta giorni successivi debitamente corredate con la documentazione prescritta.*

*1*-bis. *Il Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'attuazione del vigente programma dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), può richiedere al fondo di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, in relazione alle disponibilità del fondo medesimo, l'anticipazione delle quote di contributi comunitari e statali relative alle iniziative di adeguamento dello sforzo di pesca, di rinnovo della flotta e di ammodernamento delle navi da pesca per le annualità 2000, 2001 e 2002. Il reintegro delle somme anticipate dal fondo, anche relativamente alle annualità successive, sulla base dello stato di avanzamento del programma su richiesta del Ministero delle politiche agricole e forestali, avviene, per la parte nazionale, con imputazione sugli stanziamenti autorizzati in favore degli stessi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1987 e, per la parte comunitaria, a carico degli accrediti disposti dalla Commissione europea per il rimborso delle spese sostenute.*

*Riferimenti normativi:*

— Il regolamento CE n. 2792/99 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca è pubblicato nella GUCE n. L337 del 30 dicembre 1999.

— Il regolamento CE n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che modifica il regolamento CE n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca è pubblicato nella GUCE n. L31 del 1° febbraio 2002.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Procedura valutativa)*. — 1. La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda; sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalle leggi vigenti, anche le spese sostenute nell'anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando procedente. Il soggetto competente comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai commi 2 e 3, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana almeno quindici giorni prima dell'invio delle domande, e provvede a quanto disposto dall'art. 2, comma 3.

2. Nel procedimento a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nel procedimento a sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria.

Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda di accesso agli interventi è presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, e contiene tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del proponente, che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine perseguito, la congruità delle spese sostenute. Qualora l'attività istruttoria presupponga anche la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, la stessa è svolta con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario per la copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla gestione, nonché la sua coerenza con gli obiettivi di sviluppo aziendale. A tale fine, ove i programmi siano volti a realizzare, ampliare o modificare impianti produttivi, sono utilizzati anche strumenti di simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a quello di entrata a regime dell'iniziativa. Le attività istruttorie e le relative decisioni sono definite entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda.».

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari».

### Art. 2.

*Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti*

1. È istituita nel limite di *5 milioni di euro* per l'anno 2002 una misura di riconversione avore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, *sentita la Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963,* da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.

*3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

*Riferimenti normativi:*

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1995, recante «Disciplina del rilascio delle licenze di pesca»:

«Art. 11 *(Sistemi di pesca).* — 1. In vista del razionale sfruttamento delle risorse biologiche del mare i sistemi autorizzati sulla licenza sono raggruppati, per categorie omogenee, come indicato nei commi da 2 a 14. L'indicazione di ciascun sistema sulla licenza consente l'impiego degli attrezzi compresi nel sistema autorizzato.

2. Il sistema «circuizione» comprende quelli attualmente denominati come «tonnara volante» sia ad una che a due imbarcazioni; «cianciolo per pesce azzurro» e «cianciolo per pesce bianco» sia ad una che a due imbarcazioni; «circuizione senza chiusura».

3. Il sistema «sciabica» comprende quelli attualmente denominati come «sciabica da spiaggia» e «sciabica da natante».

4. Il sistema «strascico» comprende quelli attualmente denominati come «strascico a divergenti»; «strascico a bocca fissa»; «traino pelagico a divergenti»; «rapido»; «sfogliara».

5. Il sistema «volante» comprende quelli attualmente denominati come «traino pelagico a coppia» ed «agugliara». La denominazione di «traino pelagico» è soppressa.

6. Il sistema «traino per molluschi» comprende quelli attualmente denominati come «attrezzo da traino per molluschi»; «ostreghero»; «rampone per molluschi»; «sfogliara per molluschi».

7. Il sistema «draga idraulica» sostituisce quello attualmente denominato come «turbosoffiante».

8. Il sistema «rastrello da natante» sostituisce quello attualmente denominato «draga manuale».

9. Il sistema «attrezzi da posta» comprende quelli attualmente denominati come «imbrocco»; «tramaglio»; «nasse»; «cestelli»; «cogolli»; «bertovelli»; «rete circuitante»; «rete da posta fissa»; «rete da posta a circuizione».

10. Il sistema «rete da posta derivante» comprende quelli attualmente denominati come «spadara» ed «alalungara».

11. Il sistema «ferrettara» comprende quelli attualmente denominati come «piccola derivante»; «menaide»; «sangusara»; «bisantonara»; «alacciara»; «bisara»; «bogara»; «sgomberara»; «occhiatara»; «palantitara».

L'impiego del sistema è disciplinato nell'allegato al presente decreto (allegato D).

12. Il sistema «palangari» comprende quelli attualmente denominati come «palangari fissi» e «palangari derivanti».

13. Il sistema «lenze» comprende quelli attualmente denominati come «lenze a mano»; «lenze a canna»; «lenze tramate».

14. Il sistema «arpione» comprende quelli attualmente denominati come «arpione» «fiocina»; «asta e specchio per ricci»; «rastrello per ricci».

15. Per gli attrezzi da pesca simili nel funzionamento a quelli compresi tra i sistemi di cui ai commi da 2 a 14 e non specificati nei medesimi commi, la sistemazione funzionale ai fini della licenza è di competenza del Ministero.

16. L'impiego degli attrezzi attualmente denominati «strascico a bocca fissa», «rapido», «sfogliara» non è consentito nelle acque prospicienti i compartimenti da Imperia a Molfetta, ancorché rientrante nella denominazione di «strascico» di cui al comma 4.

17. Fino all'entrata in vigore della relativa normativa speciale l'uso dell'attrezzo «cianciolo per pesce bianco», ancorché rientrante nella denominazione di «circuizione» di cui al comma 2 è consentito esclusivamente alle unità dei compartimenti marittimi di Roma e Livorno, che abbiano effettuato la sperimentazione prevista dal piano triennale in premessa citato.

18. Non è previsto il rilascio della licenza per l'impiego dell'attrezzo denominato «rastrello a piedi» o «rastrello a mano». Per l'impiego di detto attrezzo in nessuna fase dell'attività di pesca, ivi compreso il trasferimento sul luogo di pesca, è consentito l'uso di natante.

19. Per le unità asservite ad impianto, per le quali è rilasciata apposita licenza, non si applicano le previsioni dell'art. 28.

20. L'autorizzazione ai subacquei professionali per l'utilizzo dell'attrezzo «raschietto per mitili» è rilasciata annualmente dalla capitaneria.».

— Il regolamento CE n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca è pubblicato nella GUCE n. L132 del 23 maggio 1997.

— Il regolamento CE n. 1239/98 del Consiglio, dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca è pubblicato nella GUCE n. L171 del 17 giugno 1998.

— Si trascrive l'art. 5 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima»:

«Art. 5 *(Commissione consultiva centrale).* — 1. Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

2. La Commissione è chiamata a dare parere nei casi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento, nonché su qualsiasi materia sulla quale il Ministro per la marina mercantile ritenga opportuno interpellarla.

3. In ogni caso il parere della Commissione deve essere richiesto per i provvedimenti sulla disciplina della pesca.».

— Si trascrive il comma 81 dell'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»:

«81. È istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tal fine è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.».

— Si trascrive il testo del paragrafo 3 dell'art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997):

«3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».

### Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**02A08938**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Rilascio di exequatur

In data 10 giugno 2002 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Adolfo Maiello, console onorario dell'India in Napoli.

**02A08816**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Comiso

Con decreto interministeriale n. 1185 del 5 giugno 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato Aeroporto V. Magliocco, sito nel comune di Comiso, riportato nel catasto del comune censurario medesimo alla partita 5129, foglio n. 61, mappali 2, 3, 4 e 6 (parte), 7, 8, 9, 16 (parte), 61 (parte), 64 (parte), 65 (parte), 69 (parte), del N.C.T., per una superficie complessiva di mq 246934 Ramo difesa aeronautica.

**02A08803**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative con sede in Benevento e provincia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio di alcune società cooperative.

1. Società cooperativa di produzione e lavoro Libertas, con sede in Puglianello (Benevento) alla via Paribella n. 78, costituita per rogito del notaio Mario Maiatico in data 21 dicembre 1961, repertorio n. 10613 - registro società n. 436 - B.U.S.C. 6/72051.

2. Società cooperativa produzione e lavoro unione specialisti edile - U.S.E., con sede in San Bartolomeo in Galdo (Benevento) alla via L. Bianchi n. 206, costituita per rogito del notaio Giuseppe Nappi in data 3 giugno 1964, repertorio n. 1420 - registro società n. 536 - B.U.S.C. 11/86299.

3. Società cooperativa agricola «La Casearia Calvese», con sede in Calvi (Benevento), costituita per rogito del notaio Francesco Saverio De Nisco in data 21 giugno 1963, repertorio n. 5905 - registro società n. 494 - già sciolta ai sensi dell'art. 2544 con nomina del liquidatore con decreto ministeriale 25 gennaio 1971 - B.U.S.C. 34/80447.

4. Società cooperativa agricola coltivatori diretti, con sede in Castelpagano (Benevento) alla via Roma n. 7, costituita per rogito del notaio De Napoli Raffaele in data 18 luglio 1955, repertorio n. 1081/791 - registro società n. 247 - B.U.S.C. 39/53402.

5. Società cooperativa agricola Canepino, con sede in Morcone (Benevento) alla via Canepino, costituita per rogito del notaio Mario Maiatico in data 6 maggio 1964, repertorio n. 13945/9468 - registro società n. 545 - B.U.S.C. 60/88102.

6. Società cooperativa Agricola S. Michele, con sede in Sant'Angelo A Cupolo (Benevento) alla via Garibaldi n. 12, costituita per rogito del notaio Giovanni Barricelli in data 13 aprile 1963, repertorio n. 23781/3245 - registro società n. 479 - B.U.S.C. 78/78109

7. Società cooperativa agricola e di Miglioramento Fondiario Rinascente, con sede in Tocco Caudio (Benevento) alla via Lariola, costituita per rogito del notaio Michele Vetere in data 20 febbraio 1964, repertorio n. 55472/7007 - registro società n. 538 - B.U.S.C. 95/87081.

8. Società cooperativa agricola Valle Vitulanese, con sede in Vitulano (Benevento) alla via S. Croce n. 5, costituita per rogito del notaio Michele Vetere in data 14 settembre 1961, repertorio n. 53201 - Registro società n. 446 - B.U.S.C. 98/73148.

9. Società cooperativa agricola cantina sociale Laurentina, con sede in San Lorenzo Maggiore (Benevento) alla via Pio XI n. 1, costituita per rogito del notaio Riccardo dell'Aquila in data 22 dicembre 1971, repertorio n. 31872 - registro società n. 789 - B.U.S.C. 463/125656.

10. Società cooperativa agricola Apistica La Regina, con sede in San Marco Dei Cavoti (Benevento) alla piazza Rimembranza, costituita per rogito del notaio Michele Delli Veneri in data 18 maggio 1973, repertorio n. 7019 - registro società n. 884 - B.U.S.C. 481/127124.

11. Società cooperativa agricola zootecnica Prata, con sede in Frasso Telesino (Benevento) alla Piazza IV Novembre, costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 24 maggio 1973, repertorio n. 7040 - registro società n. 875 - B.U.S.C. 485/127236.

12. Società cooperativa agricola centrale San Giorgio La Molara, con sede in S. Giorgio La Molara (Benevento) alla C.da Centrale, costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 9 marzo 1973, repertorio n 6717 - registro società n. 872 - B.U.S.C. 487/127238.

13. Società cooperativa agricola zootecnica allevatori Rinascita S. Croce Del Sannio, con sede in S. Croce del Sannio (Benevento) alla piazza Mercato - sede CC.DD., costituita per rogito del notaio Luigi Michele Delli Veneri in data 18 maggio 1973, repertorio n. 7020 - registro società n. 904 - B.U.S.C. 501/128882.

14. Società cooperativa edilizia La Rocca, con sede in Benevento alla piazza Castello presso amministrazione provinciale, costituita per rogito del notaio Mario Iannella in data 22 ottobre 1973, repertorio n. 76749 - registro società n. 913 - aderente Lega nazionale cooperative e Mutue - B.U.S.C. 509/128890.

15. Società cooperativa agricola Ortofruttivinicola e di Servizio, con sede in Pannarano (Benevento) alla piazza 21 Ottobre 1860, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 22 luglio 1975, repertorio n. 63587 - registro società n. 1208 - B.U.S.C. 675/144100.

16. Società cooperativa edilizia l'Unità, con sede in Airola (Benevento) alla via Lavatoio n. 15, costituita per rogito del notaio Riccardo Dell'Aquila in data 26 giugno 1976, repertorio n. 43493/4496 - registro società n. 1282 - aderente Lega nazionale coop.ve e mutue - B.U.S.C. 708/148659.

17. Soc. cooperativa Sannio Mutualità già Gloria, con sede in Benevento alla via XXIV Maggio n. 22, costituita per rogito del notaio Mario Giordano in data 6 dicembre 1978, repertorio n. 69165 - registro società n. 1487 - B.U.S.C. 795/170904.

Dagli accertamenti effettuati risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interessi potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, servizio politiche del lavoro - Benevento, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**02A08256**

### Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario di otto società cooperative

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario delle seguenti società cooperative attualmente in liquidazione volontaria:

società cooperativa «Gamma a r.l.», sede legale Milano, via Correggio n. 5, costituita per rogito notaio dott. Mario Simone di Milano, in data 21 ottobre 1989, rep. n. 51875, racc. n. 2635, B.U.S.C. n. 13902/249105, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 09849710158;

società cooperativa «Dipendenti uffici Milano Ministero industria e commercio a r.l.», sede legale Milano, Foro Buonaparte n. 70, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Dugaria di Milano, in data 15 aprile 1946, rep. n. 21599, racc. n. 6724, B.U.S.C. n. 3854/8412, codice fiscale mancante, numero registro società tribunale di Milano n. 52758, vol. n. 1447, fasc. n. 291;

società cooperativa «C.I.A.A.T. cooperativa italiana assistenti accompagnatori turistici a r.l.», sede legale Milano, via Lambrate n. 11, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 6 marzo 1984, rep. n. 42221, racc. n. 2284, B.U.S.C. n. 12170/206776, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 07362050150;

società cooperativa «Edilizia Cimabue a r.l.», sede legale Monza (Milano), via Parma Emilio n. 6, costituita per rogito notaio dott. Italo Gentile di Milano, in data 3 giugno 1966, rep. n. 13109, racc. n. 3305, B.U.S.C. n. 3407/97553, codice fiscale n. 03388630158;

società cooperativa «Parco Verde coop.va edilizia a r.l.», sede legale Milano, viale di Porta Vercellina n. 2, costituita per rogito notaio dott. Mario Ventura di Castellanza, in data 19 ottobre 1972, rep. n. 5454, racc. n. 789, B.U.S.C. n. 7454/122261, codice fiscale e numero iscrizione registro imprese di Milano n. 02993440151;

società cooperativa «Nuova cooperativa internazionale a r.l.», sede legale Milano, viale Sarca n. 73, costituita per rogito notaio dott. Michele Capasso di Milano, in data 29 settembre 1982, rep. n. 23152, racc. n. 1527, B.U.S.C. n. 11541/195106, codice fiscale n. 06653810157;

società cooperativa «L.P.E. Lanci pubblicitari editoriali a r.l.», sede legale Sesto San Giovanni (Milano), via Villoresi n. 60, costituita per rogito notaio dott. Luigi Prinetti di Milano, in data 2 aprile 1982, rep. n. 20988, racc. n. 1850, B.U.S.C. n. 11349/191610, codice fiscale n. 06484220154;

società cooperativa «S. Zenone a r.l.», sede legale Agrate Brianza (Milano), frazione Omate, costituita per rogito notaio dott. Giulio Cesare Cremonesi di Monza, in data 14 gennaio 1921, rep. mancante, racc. mancante, B.U.S.C. n. 4206/11451, codice fiscale mancante, numero registro società tribunale di Monza 929,

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8 - 20124 Milano, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**02A08254**

# ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**Revoca di decreti di conferimento di onorificenze O.M.R.I.**

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Andriano Biasutti.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988, pag. 13, prima colonna, rigo n. 7 (elenco personale collocato a riposo - Grande ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1987, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di Grande ufficiale dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Gianni Bravo.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 67 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1988, pag. 13, prima colonna, rigo n. 8 (elenco personale collocato a riposo - Grande ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1992, per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al ten. col. Pierluigi Genta.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1993, pag. 27, quarta colonna, rigo n. 73 (elenco cavalieri del Ministero della difesa).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2002 sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica 2 giugno 1986 e 2 giugno 1990, per la parte relativa al conferimento rispettivamente delle onorificenze di ufficiale e di commendatore dell'Ordine al «Merito della Repubblica italiana» al sig. Giuseppe Romano Specogna.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1987, pag. 11, prima colonna, rigo n. 43 dell'elenco degli ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1991, pag. 20, quarta colonna, rigo n. 36 dell'elenco dei commendatori del Ministero dell'interno.

**02A08801**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651157/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

***Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili***

| | Euro |
|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | |
| - annuale | **271,00** |
| - semestrale | **154,00** |
| **Tipo A1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | |
| - annuale | **222,00** |
| - semestrale | **123,00** |
| **Tipo A2** - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi: | |
| - annuale | **61,00** |
| - semestrale | **36,00** |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| - annuale | **57,00** |
| - semestrale | **37,00** |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| - annuale | **145,00** |
| - semestrale | **80,00** |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| - annuale | **56,00** |
| - semestrale | **35,00** |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| - annuale | **142,00** |
| - semestrale | **77,00** |
| **Tipo F** - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F): | |
| - annuale | **586,00** |
| - semestrale | **316,00** |
| **Tipo F1** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2): | |
| - annuale | **524,00** |
| - semestrale | **277,00** |

*Integrando con la somma di* € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale* | **0,77** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | **1,50** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **86,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,80** |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **55,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo separato | **5,00** |

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | **253,00** |
| Abbonamento semestrale | **151,00** |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | **0,85** |

### Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | **188,00** |
| Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni | **175,00** |
| Volume separato | **17,50** |

### TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

| | |
|---|---|
| Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga | **20,24** |
| Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga | **7,95** |

*I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.*
*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per* l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.**

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |